



COMUNE DI SAMPEYRE

C.A.P. 12020 - Tel. 0175.97.71.48 - 97.73.93 - Fax 0175.97.78.24

PROVINCIA DI CUNEO

Prot. n. 9126
Oggetto : Ordinanza n. 87/2018

Sampeyre li **20 DIC 2018**

Ordinanza per disciplinare la circolazione lungo la: - STRADA COMUNALE SAMPEYRE – COLLE DI SAMPEYRE -

IL SINDACO

Dato atto che a partire da B.ta Sodani, dopo la casa cantoniera non si effettua il servizio di sgombero neve durante la stagione invernale;

Considerato che a monte di B.ta Sodani le piste da sci attraversano in più punti la sopracitata strada e quindi deve essere vietato il transito ai veicoli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla disciplina della circolazione lungo la suddetta strada comunale;

Accertato che nelle borgate a monte della casa cantoniera di borgata Sodani non risultano abitazioni di residenti, gli eventuali interessati proprietari di baite potranno accedere alle rispettive proprietà, a proprio rischio e pericolo, percorrendo il tragitto più breve e sicuro, con esonero totale di responsabilità del Comune di Sampeyre, con propri mezzi nelle ore e nei giorni in cui gli impianti di risalita di Sampeyre – Capoluogo non sono in esercizio aperto al pubblico;

Visti gli artt. 5 c. 3, 6 c. 4 lett. a, 7 c. 1 lett. a del nuovo Codice della Strada di cui al D. lgs. 20.04.1992 n. 285 e s.m.i. ed il relativo regolamento applicativo;

O R D I N A

che a decorrere dalla data odierna

E' VIETATO IL TRANSITO

A tutti i veicoli lungo la strada comunale Sampeyre – Colle di Sampeyre a partire da B.ta Sodani (Casa cantoniera) con le limitazioni di cui in premessa per i proprietari di baite oltre la casa cantoniera .

Manda a dar notizia al pubblico della presente Ordinanza mediante affissione della presente all'Albo Pretorio, l'apposizione dei prescritti segnali stradali e a mezzo agenti del traffico. Nei medesimi modi su esposti manderà a dar notizia al pubblico di eventuali modifiche alla presente.

Ai contravventori saranno comminate le sanzioni di legge.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R del Piemonte oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (DPR. 24 novembre 1971, n. 1199).



IL SINDACO
(Amorisco Dott. Domenico)